Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Sentenza, Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, 13.03.2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Padova, Seconda Sezione civile, dott. Giorgio Bertola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° OMISSIS/2009 del R.A.C.C. in data 18/09/2009, iniziata con atto di citazione e riassunta a seguito di fallimento

d a

SOCIETA' (C.F. OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.OMISSIS, elettivamente domiciliata in VIA OMISSIS, presso il difensore avv. OMISSIS,

attrice

c o n t r o

FALLIMENTO (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore

convenuto

avente per oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..), trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16/12/2014, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

- per **SOCIETA'**: "Come da foglio allegato a verbale che viene siglato dal Giudice dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove" ovvero "*Rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione*

IN VIA PRINCIPALE

accertato che, in esecuzione degli accordi intercorsi tra le parti in causa, **SOCIETA'** ha consegnato a **SOCIETA' BETA** la merce decritta nella fattura nr. OMISSIS del 29 agosto 2008 per recapitarla in fiera a Mosca e poi dalla fiera alla sede della mittente in Piombino Dese (PD),

Accertato l'inadempimento di **SOCIETA' BETA** all'obbligo di consegna della merce alla mittente e comunque l'illegittimo rifiuto alla restituzione della merce detta, trattenuta senza diritto dalla convenuta che ne aveva la disponibilità in ragione del contratto, condannarsi la convenuta **FALLIMENTO** in persona

del legale rappresentante pro tempore al pagamento per equivalente del valore commerciale della merce costituente il campionario Beatrice b. per euro 8.247,00 o per il diverso valore che verrà accertato in corso di causa o determinato anche in via equitativa; Inoltre accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione ope legis del contratto stipulato tra le odierne parti in causa nell'agosto del 2008 per il mancato rispetto da parte della convenuta del termine essenziale pattuito per la consegna del campionario alla fiera di Mosca tenutasi dal 10 settembre al 13 settembre 2008 e comunque desumibile dalla natura della prestazione oggetto

del contratto stipulato, condannare **FALLIMENTO** in persona del legale rappresentante pro tempore a restituire a **SOCIETA'** in persona del legale rappresentante pro tempore la somma di Euro 3.671,00 di cui alla fattura 1175/2008 emessa da **SOCIETA' BETA**, dichiarando che null'altro è dovuto alla convenuta da parte dell'attrice ed inoltre condannare **FALLIMENTO** a risarcire i danni derivati a **SOCIETA'** dall'inadempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto de quo, compresa la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto detto e comunque derivanti dall'illegittimo rifiuto opposto dalla convenuta alla restituzione del campionario Beatrice b. meglio descritto in atti all'avente diritto, danni che si quantificano in Euro 50.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa;

IN SUBORDINE

Accertato e dichiarato l'inadempimento da parte della convenuta al contratto stipulato con la mittente **SOCIETA'** nell'agosto 2008 e comunque l'illegittimità del rifiuto alla restituzione del

Ex Parte Creditoris

campionario Beatrice b. opposto dalla convenuta, Dichiarare risolto il contratto stipulato nell'agosto del 2008 tra le predette parti e per l'effetto condannare **FALLIMENTO** a restituire a **SOCIETA'** la somma di Euro 3.671,00 di cui alla fattura 1175/2008 emessa da **SOCIETA' BETA** ed inoltre condannare **FALLIMENTO** in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire i danni derivati a **SOCIETA'** dall'inadempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto di trasporto, compresa la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto detto e comunque derivanti dall'illegittimo rifiuto opposto dalla convenuta alla restituzione del campionario Beatrice b. meglio descritto in atti, danni che si quantificano in Euro 50.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi di avvocati, oltre accessori di legge e rimborso per spese forfetarie nella misura massima riconosciuta per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Il procuratore attoreo si riporta ai documenti allegati agli atti. Produce, con numerazione progressiva rispetto agli atti sub doc. 23) comunicazione a mezzo posta elettronica del Curatore del **Fallimento**"

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L. 69/2009 e 118 disp. att. c.p.c.. "**SOCIETA'** ha convenuto in giudizio **SOCIETA' BETA** chiedendo che, accertato che, in esecuzione del contratto di trasporto stipulato nell'agosto del 2008, l'attrice ha consegnato a **SOCIETA' BETA** la merce decritta nella fattura nr. 85 del 29.8.2008 per recapitata in fiera a Mosca e poi dalla fiera alla sede della mittente in Piombino Dese (PD) e accertato l'inadempimento di **SOCIETA' BETA** all'obbligo di consegna della merce suddetta alla mittente e comunque l'illegittimo rifiuto alla restituzione della merce detta trattenuta, senza diritto, dalla convenuta **SOCIETA' BETA** che ne aveva la disponibilità in ragione del contratto, quest'ultima venisse condannata al pagamento per equivalente del valore commerciale della merce costituente il campionario Beatriceb per euro 8.247,00 o per il diverso valore accertato in corso di causa o determinato anche in via equitativa. L'attrice ha inoltre chiesto che, accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione ope legis del predetto contratto di trasporto per mancato rispetto, da parte della convenuta, del termine essenziale pattuito e comunque desumibile dalla natura della prestazione oggetto del contratto stipulato, **SOCIETA' BETA** venisse condannata a restituire a **SOCIETA'** la somma di Euro 3.671,00 di cui alla fattura 1175/2008 emessa da **SOCIETA' BETA** e a risarcire i danni derivatile dall'inadempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto di trasporto e comunque dalla violazione dei principi di buona fede e correttezza, quantificati in Euro 50.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore determinata in corso di causa, anche in via equitativa. In subordine parte attrice ha chiesto che, accertato e dichiarato l'inadempimento da parte di **SOCIETA' BETA** al contratto di trasporto per cui è causa, venisse dichiarato risolto detto contratto, con condanna della convenuta a restituire a **SOCIETA'** la somma di Euro 3.671,00 di cui alla fattura 1175/2008 emessa da **SOCIETA' BETA** e a risarcire i danni derivati a **SOCIETA'** dall'inadempimento, quantificati in Euro 50.000,00, ovvero la somma maggiore o minore determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia".
Si è iniziata l'esposizione delle ragioni che sorreggono la motivazione della presente sentenza con la pedissequa trascrizione dello "svolgimento del processo" effettuato dall'attrice in sede di comparsa conclusionale da un lato perché, pur non necessario ai sensi del novellato art. 132 n. 4 c.p.c., l'avvocato attoreo ha sinteticamente riassunto un procedimento che per certi versi ha avuto anche momento di complessità in modo estremamente chiaro e corretto e dall'altro anche per consentire al patrocinio attoreo di esattamente comprendere il motivo per il quale la presente sentenza non potrà che concludersi con una declaratoria di inammissibilità delle domande rassegnate all'esito della riassunzione del presente procedimento contro il **Fallimento** originariamente in bonis.

Ex Parte Creditoris

Sentenza, Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, 13.03.2015

Come ha avuto modo di chiarire una volta per tutte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17035 del 05/08/2011 (Rv. 619201) "***Nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione, né un'eccezione a tale principio può derivare dalla circostanza che la domanda proposta attenga ad un'azione che comporti il necessario intervento di più litisconsorti, come nella specie prospettato ex art. 23 della legge n. 990 del 1969 per il risarcimento dei danni da incidente stradale; pertanto, deve essere dichiarata inammissibile l'azione di condanna al risarcimento del danno derivante da circolazione stradale proposta nei confronti dell'assicuratore e del responsabile fallito, oltretutto citando la curatela, in quanto la parte danneggiata avrebbe dovuto, in alternativa alla sola domanda nei confronti del danneggiante (da proporsi con il rito fallimentare), astenersi da ogni conclusione nei suoi confronti o dichiarare l'intenzione di avvalersi di una eventuale condanna solo in esito al ritorno "in bonis"***"".

Le conclusioni rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni manifestano inequivocabilmente che l'attrice vorrebbe ottenere la condanna del fallimento ad onorare i debiti della società Cargo in bonis e ciò è espressamente vietato dall'art. 52 L.F. che prevede appositamente la competenza del Tribunale fallimentare a decidere tali controversie proprio perché poi, eventualmente, la curatela del fallimento pagherà il debito della società in bonis con moneta fallimentare e nel rispetto della par condicio creditorum.

Non sarà certo sfuggito alla stessa attrice che la curatela, su autorizzazione del giudice delegata, non ha neppure partecipato al giudizio riassunto evidentemente anche alla luce della tipologia di conclusioni rassegnate dall'attrice.

Conclusivamente le domande attoree vanno dichiarate inammissibili.

Nulla per le spese in ragione della contumacia delle parti convenute nel giudizio riassunto.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

1) Dichiara inammissibili le domande attoree ex art. 52 L.F.;

2) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Padova, il 13 marzo 2015.

Il Giudice
- Dott. Giorgio Bertola –

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

Ex Parte Creditoris